

Ferrovie dello Stato
15/03/2007
RFI-DTC\1
A00101P\2007\0000546

Direzione Tecnica

// *Director*

MINISTERO DEI TRASPORTI Dipartimento per i trasporti terrestri Direzione Generale del Trasporto Ferroviario Via Caraci, 36	00157 <u>Roma</u>
IMPRESE FERROVIARIE (secondo indirizzo)	<u>Loro Sedi</u>
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO Rep. Coordinamento e Supporti Generali Uff. Movimenti e Trasporti V.le Castro Pretorio, 123	00185 <u>Roma</u>
RETE FERROVIARIA ITALIANA Sig. Amministratore Delegato	<u>Sede</u>
RETE FERROVIARIA ITALIANA (secondo indirizzo)	<u>Loro Sedi</u>
FERROVIE DELLO STATO S.p.a. Sig. Amministratore Delegato	<u>Sede</u>

OGGETTO: Prescrizione concernente: chiarimenti sulla Disposizione 55/2003 “Indagini a seguito di incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario” – rispetto dei termini previsti per la conclusione delle inchieste Art. 9 commi 6 e 7.

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l’esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l’osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell’infrastruttura.

In conformità a quanto sopra, si sollecita tutto il personale incaricato di svolgere inchieste di voler rispettare la tempistica prevista dalla Disposizione 55/2003 e quindi di voler concludere le indagini entro 30 giorni dalla data di nomina della commissione.

Per raggiungere tale obiettivo dovranno essere rimossi tutti gli impedimenti che di fatto pregiudicano la tempestiva conclusione delle inchieste.

In particolare:



- Le Direzioni Compartimentale Movimento dovranno:
 - o garantire la tempestiva nomina delle commissioni d'inchiesta (entro 48 ore dall'evento o dall'avvenuta conoscenza dello stesso);
 - o nominare personale, iscritto all'albo, che non abbia preesistenti carichi di lavoro che pregiudichino la tempestiva conclusione delle inchieste (per il personale che non è gestito dalla Direzione Compartimentale Movimento devono essere presi opportuni accordi con la Direzione Compartimentale Infrastruttura e CESIFER);
 - o nelle commissioni degli eventi incidentali più complessi (ad esempio gli svii) prediligere l'inserimento del personale che abbia esperienza specifica in inchieste similari;
 - o fornire d'iniziativa alle commissioni d'inchiesta tutti i dati in proprio possesso utili allo svolgimento delle indagini (ad esempio i primi accertamenti della Disposizione 42/2005)
- le Imprese Ferroviarie, come previsto dall'art. 8 della disposizione 55/2003, dovranno:
 - o mettere a disposizione della Commissione d'inchiesta un proprio referente entro 48 ore dalla data di richiesta;
 - o fornire entro massimo 5 giorni dalla nomina del referente i dati richiesti dalla commissione d'inchiesta. Per poter garantire il rispetto di quest'ultima tempistica è necessario che, indipendentemente della richiesta della Commissione d'inchiesta, l'Impresa Ferroviaria raccolga gli elementi di propria pertinenza quali ad esempio i documenti di scorta del treno, le zone tachigrafiche, le dichiarazioni del personale che ha assistito all'evento e i dati relativi alla formazione ed all'utilizzazione del personale che si possa ritenere responsabile dell'incidente o dell'inconveniente.
 - o organizzarsi in modo da semplificare il compito dei propri referenti predisponendo canali idonei di raccolta e trasmissione dati tra impianti differenti.
 - o vigilare sul corretto svolgimento dell'attività di supporto alle inchieste (nomina dei referenti e invio dei dati richiesti)
- Le Direzioni Compartimentali Infrastruttura, oltre a fornire nel più breve tempo possibile le informazioni in proprio possesso utili allo svolgimento delle indagini, dovranno attivarsi per reperire e mettere a disposizione della Commissione le informazioni di pertinenza delle ditte appaltatrici (garantendo anche l'audizione del personale informato sui fatti dipendente da quest'ultime).
- Le Commissioni d'inchiesta dovranno riunirsi subito dopo aver ricevuto la nomina. Nel primo incontro il Presidente con la collaborazione degli altri membri dovrà pianificare l'attività da svolgere, individuare i dati che devono essere reperiti per svolgere gli accertamenti e distribuire i compiti (indicare chi dovrà redigere la relazione d'inchiesta e chi dovrà richiedere i dati alle Strutture interessate, ecc.). Nel corso del primo incontro la Commissione dovrà predisporre la richiesta dei dati di pertinenza dell'Impresa Ferroviaria, che dovrà essere inoltrata al referente subito dopo la sua nomina. I dati di pertinenza di RFI dovranno essere richiesti alle Strutture Organizzative di pertinenza. Per i dati di pertinenza delle ditte appaltatrici si dovranno prendere opportuni accordi con la Direzione Compartimentale Infrastruttura (vedi punto precedente).



Si rammenta che la richiesta della proroga del termine per la conclusione dell'inchiesta deve essere concessa solo in presenza di un grave impedimento alla conclusione delle indagini e quindi laddove gli elementi in possesso della commissione non consentano di individuare le cause e le responsabilità dell'incidente o dell'inconveniente. La richiesta della proroga deve essere scritta e deve contenere la giustificazione della richiesta, la previsione della chiusura delle indagini, tutti gli elementi fino ad allora raccolti (opportunamente sintetizzati) e le prime conclusioni.

Tutte le inchieste in essere al ricevimento della presente prescrizione che abbiano superato i tempi stabiliti per la loro conclusione (30 giorni ed eventuale proroga concessa) dovranno essere concluse entro il 18 aprile p.v. ed inviate chi le ha disposte.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Giorgio Di Marco